



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI NOLA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

**n. R.G. procedimento unitario 176-1/2024**

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Napolitano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 176-1/24 promosso da [REDACTED] [REDACTED], nata a Napoli il 09/04/1978, CF: [REDACTED], residente in [REDACTED] (NA) alla [REDACTED], già [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], assistita e coadiuvata dalla Meg Consulting S.r.l. tramite l'OCC incaricato, Avv. Federica Vanacore; ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

1. Con ricorso depositato in data 07.10.2024 [REDACTED] ha chiesto all'intestato Tribunale l'omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII fondato sulla finanza esterna e sull'intervento del garante [REDACTED], madre della ricorrente che, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 242.344,33, garantisce la messa a disposizione dei debitori di un importo complessivamente pari ad € 62.000,00, di cui € 55.000,00 da versarsi *una tantum* oltre al pagamento di 35 rate pari ad € 200,00 mensili per un periodo di 2 anni e 11 mesi.

Con decreto depositato in data 14.10.2024 il giudice designato, dott.ssa Federica Peluso, ha ammesso la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di [REDACTED], disponendo "*su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70 comma 4 C.C.I.I. il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e la sospensione della procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Nola RGE 12/2019, sino alla data di conclusione del procedimento*" e ponendo a carico dell'occ gli oneri di pubblicazione sul sito del Tribunale e di comunicazione a tutti i creditori nei termini di legge.



Depositata la relazione con cui l'occ ha dato atto dell'esito delle comunicazioni ai creditori e delle osservazioni presentate dagli stessi, con decreto depositato in data 27/12/2024 il nuovo giudice assegnatario della procedura, dott.ssa Rosa Napolitano, *“tenuto conto delle contestazioni sollevate dal creditore Knicks SPV S.r.l.; rilevato che, all'esito delle contestazioni, parte ricorrente ha provveduto a modificare parzialmente il piano, prevedendo il pagamento della somma complessiva di € 63.188,30, con le seguenti modalità: “- La soddisfazione al 30% del credito assistito da privilegio immobiliare, per la somma complessiva di € 58.000,00, di cui € 55.000,00 da versarsi in un'unica soluzione entro un mese dall'omologa ed € 3.000,00 mediante il versamento di n.15 rate mensili a partire dal 1° mese dall'omologa; - La soddisfazione al 20% del credito assistito da privilegio mobiliare, quantificato nella somma complessiva di € 1.808,54 mediante il versamento di n.10 rate mensili a partire dal 16° mese dall'omologa; - La soddisfazione al 2% del credito chirografario, quantificato nella somma complessiva di € 3.379,76, mediante il versamento di n.16 rate mensili a partire dal 26° mese dall'omologa;” letto l'art. 67 comma 4 CCII laddove dispone che “è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC”; ...omissis... considerato che, nel caso di specie, il bene immobile su cui insiste il diritto di prelazione del creditore ipotecario è stato stimato in sede esecutiva per un valore pari ad € 89.329,00, ed è stato aggiudicato per € 67.500,00, di talchè tale ultimo valore rappresenta il valore – limite ex art. 67 comma 4 CCII; ritenuta l'opportunità di disporre la comparizione delle parti ai fini della risoluzione delle contestazioni sollevate dai creditori, in via preliminare rispetto all'eventuale omologa del piano ex art. 70 comma 7 CCII, oltre che per interloquire in ordine all'evidenziato profilo di ammissibilità della proposta così come formulata ex art. 67 comma 4 CCII;”* ha fissato per la comparizione di parte ricorrente, dell'occ e dei creditori interessati l'udienza del 06/02/2025 ore 10:30.

A tale udienza il giudice, preso atto della disponibilità, manifestata da parte ricorrente, di allungare la durata del piano onde garantire una maggiore soglia di soddisfacimento del creditore ipotecario, ha assegnato all'istante termine di giorni 30 per provvedere all'integrazione della proposta ed all'occ per integrare la relazione, onerando l'occ di provvedere alla comunicazione della proposta integrata a tutti i creditori, relazionando, all'esito, al giudice, ai fini dell'adozione delle determinazioni di competenza.

In data 21/02/2025 parte ricorrente ha provveduto al deposito della proposta di ristrutturazione integrata, nella quale è stato previsto il versamento in un'unica soluzione di € 55.000,00 oltre a nn.



72 rate mensili, di cui n.69 da € 200,00 e 3 da € 263,20. Quanto alle soglie di soddisfacimento dei creditori, sono state modificate nei seguenti termini:

- soddisfazione al 67,51% del credito assistito da privilegio immobiliare, per la somma complessiva di € 64.000,00, di cui € 55.000,00 da versarsi in un'unica soluzione entro un mese dall'omologa oltre € 9.000,00 mediante il versamento di n.45 rate mensili a partire dal 1° mese dall'omologa;
- soddisfazione al 10% del credito assistito da privilegio mobiliare, quantificato nella somma complessiva di € 1.940,18, mediante il versamento di n.10 rate mensili a partire dal 46° mese dall'omologa;
- soddisfazione al 2% del credito chirografario, quantificato nella somma complessiva di € 3.299,95, mediante il versamento di n.17 rate mensili a partire dal 56° mese dall'omologa.

Con relazione depositata in data 14/03/2025 l'occ avv. Federica Vanacore ha evidenziato che: 1) il piano, nella sua ultima formulazione, si basa sulla chiara convenienza per il creditore ipotecario rispetto alla procedura di liquidazione in quanto *“garantisce una soddisfazione maggiore rispetto all'attuale situazione di insolvenza assicurando, al contempo, un tenore di vita dignitoso alla proponente ed evitando la perdita dell'abitazione familiare...omissis... Con la proposta che oggi ci occupa la sig.ra ██████ restituirebbe al creditore ipotecario la somma complessiva di € 66.659,90 di cui € 64.000,00 in privilegio immobiliare, oltre alla quota incapiante degradata a chirografo soddisfatta per € 2.659,90, aumentando, nuovamente, la soddisfazione del creditore ipotecario di € 5.880,00. Alla luce delle considerazioni espresse, si ritiene che il piano di ristrutturazione così come riproposto dalla sig.ra ██████ sia dunque più favorevole rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto la liquidazione dell'immobile vedrebbe la soddisfazione, comunque in misura parziale, del solo creditore ipotecario probabilmente per una somma inferiore e in tempi più lunghi; con la presente proposta, invece, il creditore ipotecario verrebbe immediatamente soddisfatto, seppur parzialmente e, in più, anche i creditori con privilegio mobiliare e chirografario troveranno una parziale soddisfazione”*; 2) nonostante la rituale comunicazione a tutti i creditori, nei termini giudizialmente concessi, dell'integrazione della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti nessun creditore ha sollevato contestazioni o eccezioni, dovendo pertanto *“ritenersi che tutti i creditori interpellati abbiano aderito alla proposta di piano così come riformulata dalla sig.ra ██████ ed alle falcidie ivi contenute”*.

**2.** Il piano proposto da ██████ può essere omologato.

Va innanzitutto rilevato come la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. CCII.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come l'istante:



- sia qualificabile alla stregua di consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII nei termini evidenziati nel decreto di apertura depositato in data 14/10/2024;
- si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile, dal momento che, in considerazione di una complessiva debitoria pari ad € 242.344,33, la stessa allo stato è titolare della NASPI pari ad € 750,00 (avendo perso la propria occupazione), oltre ad essere titolare degli immobili siti in [REDACTED] (NA), al Viale della Democrazia n. 24 (1. Cat. Fabbricati Foglio 49, n. 65, sub. 2, cat. C/2, cl. 4, mq. 80, RC € 88,57; 2. Cat. Fabbricati Foglio 49, n. 46 – 65, sub. 1-5 cat. A/3, cl. 3, mq. 241,00, RC € 570,68), già sottoposti a procedura esecutiva immobiliare, nonché di autovettura tg CL440GW (immatricolata nel 2003, valore commerciale € 500,00) e motociclo tg. CX52435 (immatricolato nel 2006, valore commerciale € 100,00) entrambi gravati da fermo amministrativo;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non è soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali di cui alla lett. e dell'art. 2, comma 1, lett. c) del CCII;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti previsti dal CCII;
- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co.2 CCII.

Quanto, poi, al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede e frode va evidenziato come la nuova disciplina dettata dall'art. 69 del CCII ha confermato che uno dei presupposti di ammissione alla procedura è il non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, sulla scia di quanto aveva già disposto il d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, di modifica della legge 3/2012.

Come sottolineato dalla giurisprudenza di merito con riferimento alla nozione di "colpa grave" nella legge 3/2012, il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del *favor debitoris*, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

Richiamando quanto posto in rilievo da attenta giurisprudenza di merito formatasi in vigenza della legge 3/2012 *“ciò vuol significare che il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media. Tale condizione subiettiva (colpa grave), ostativa alla concessione del beneficio di parziale esdebitazione - che il piano del consumatore offre indipendentemente dal consenso dei creditori - ricorre in almeno due*



*ipotesi: a) quando, a passività invariate, il consumatore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a prezzo incongruo a beneficio di terzi ovvero al fine di soddisfare, tanto più se con mezzi anomali, crediti preferenziali, sottraendo dunque incautamente beni su cui la massa dei creditori anteriori aveva fatto affidamento; in tal caso dovendo l'indagine giudiziale incentrarsi essenzialmente sul coefficiente soggettivo di artificiosa preordinazione da parte del debitore (cfr. Trib. Benevento 23 aprile 2019, in --omissis--), eventualmente desumibile dall'entità della risorsa sottratta, essa resterà del tutto autonoma rispetto a quella sulla revocabilità ordinaria dell'atto, sia sotto il profilo dei limiti temporali quinquennali che della compartecipazione del terzo; b) quando il consumatore, assumendo nuove obbligazioni, senza minimamente considerare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione né ponderare le esigenze poste alla base del ricorso al credito, abbia incautamente reso la garanzia patrimoniale generica insufficiente rispetto alle passività complessivamente assunte” (Tribunale Avellino sez. I, 03/03/2021).*

Il disposto di cui all'art. 69 comma 1 CCII, recependo quanto già previsto all'art. 7 comma 2 lettera d- ter l. 3/2012, ha, dunque, confermato la necessità della verifica, da parte del giudice, che il consumatore, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, abbia effettuato una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio, non venendo in rilievo, in particolare, il fatto che trattasi di soggetto spesso privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento.

La gravità della colpa si desume oltre che (sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche (sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza) dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte.

Il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un'attenta indagine sulla colpa grave del consumatore nell'assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l'accertamento giudiziale - compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell'O.C.C. - della sua sussistenza per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, rende l'istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il giudice a negare l'omologazione del piano proposto.

L'assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto - in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poterla adempiere.

Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz'altro incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente



prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati.

Può, dunque, essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore il consumatore che prova di avere contratto tutte le obbligazioni con colpa lieve e non con colpa grave, mentre non può accedere alla procedura chi abbia determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito consapevolmente non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Occorre, altresì, precisare che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione degli oneri probatori, che rimangono a carico del soggetto che ha chiesto di accedere alla procedura, assumendo dunque l'assenza di una siffatta condotta i connotati di elemento costitutivo negativo della fattispecie e dovendo, pertanto, essere provati dal richiedente.

Nella fattispecie in esame, l'istante ha debitamente assolto all'onere di allegazione e prova posto a suo carico.

Come si evince dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione ad essa allegata, la ricorrente non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire nella perdita dell'occupazione da parte di ■■■■■ Daniela; richiamando, sul punto, quanto evidenziato dall'occ, *“la proponente ha individuato l'insorgenza dei suoi problemi economici in un determinato momento storico. In particolare, la sig.ra ■■■■■ ha riferito di essere impiegata contabile presso “Innovazione e Tecnologia S.r.l.”, società della sorella e del cognato, siano a quando l'azienda chiudeva con il conseguente licenziamento della proponente. In realtà la cessazione dell'attività avveniva a seguito di accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza in ragione dei quali la sig.ra ■■■■■ veniva posta, in via cautelare, agli arresti domiciliari per circa 5 mesi. Ne seguiva un procedimento penale conclusosi con una sentenza di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (cfr. Corte di Appello di Roma, Sezione I Penale, n.13713/2023). Durante lo stato di restrizione e nel successivo periodo di disoccupazione, la sig.ra ■■■■■ ha, inevitabilmente, maturato morosità nei confronti di B.N.L. Banca Nazionale del Lavoro, istituto finanziario con il quale nell'aprile 2006, unitamente al coniuge, aveva contratto il mutuo ipotecario rep.n.92840, racc.n.32432. La stessa ha riferito di aver, senza successo, richiesto la sospensione dei pagamenti. Da allora la sig.ra ■■■■■ ha svolto solo lavori saltuari e allo stato è disoccupata e percepisce Naspi”*(cfr. relazione particolareggiata OCC).

Nel caso di specie, dunque, può concludersi che l'istante si sia trovata in uno stato di sovraindebitamento non gravemente colpevole se si tiene conto delle circostanze emerse nel corso della procedura e della causa principale del sovraindebitamento come dalla stessa indicata e riscontrata in atti.



Quanto, poi, alla durata del piano, pari a circa 6 anni, va osservato che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, la cui disciplina è oggi trasfusa nel CCII, introducendo le procedure di composizione della crisi al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione degli istituti - indicazioni al riguardo si rinvergono nel nuovo Codice della Crisi d'impresa.

In mancanza di una espressa previsione normativa, pare opportuno richiamare, stante la sostanziale identità di disciplina, la posizione espressa dalla Corte di Cassazione con riguardo al piano del consumatore di cui alla L. n. 3 del 2012 (oggi piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore) avente una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 28-10-2019, n. 27544). In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore, ritenendo pertanto *“omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura”*.

La Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della *"second chance"*, ritenendo necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento; del resto la dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori.

La stessa Suprema Corte ha, altresì, chiarito come a conclusioni diverse non può giungersi sulla scorta del fatto che il piano del consumatore non prevede la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria (rispetto all'accordo di composizione proponibile dal debitore ex art. 7 della medesima legge, oggi concordato minore) può essere colmata in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore (cfr. Cass. n. 17834 del 2019).



Mutuando tali principi, si ritiene opportuno evitare posizioni aprioristiche in ordine alla possibile durata massima delle procedure di sovraindebitamento, adottando, di contro, soluzioni che tengano conto dei caratteri peculiari e delle specificità di ogni singola proposta, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa *ratio* della disciplina del sovraindebitamento, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra "*chance*" e, dall'altro, solo tale lettura si palesa idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr. in tal senso, Tribunale Como Sez. 1, 24-05-2018).

Va in tal senso riconosciuta la possibilità di omologare un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che preveda una durata superiore ai 5 anni, laddove lo stesso, come nel caso di specie, dia specifico conto dei motivi della durata (la quale non può che essere rapportata alle possibilità economiche del debitore, alla sostenibilità effettiva dell'impegno che assume ed alla fattibilità del piano attestata dal professionista nominato) e consenta, comunque, una soddisfazione non irrisoria dei creditori.

In definitiva, ritenuto che l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva in ordine alla ragionevole durata della procedura rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con la *ratio* della normativa sul sovraindebitamento imponendosi, pertanto, una valutazione caso per caso, che tenga conto delle peculiarità della concreta fattispecie oggetto di indagine, si ritiene, nel caso di specie, che la proposta oggi in esame configuri un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, in quanto il rapporto rata/reddito indicato appare coerente con la suesposta necessità di equilibrio delle diverse esigenze, anche considerando il fatto che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione del diritto ad un tenore di vita accettabile.

Va, infine, evidenziato come non occorre dar luogo alla procedura di *cram down* ex art. 70 comma 7 CCII al fine di stabilire se la proposta formulata sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che non sono state sollevate contestazioni da parte dei creditori in ordine alla convenienza della proposta così come da ultimo integrata all'esito dell'udienza del 06/02/2025.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si ritengono sussistenti tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CCII.

**3.** Non occorre dar luogo alla pronuncia sulle spese, non essendovi state contestazioni da parte dei creditori.

**P.Q.M.**

- **omologa** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da [REDACTED];



- **dispone** che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- **dispone** che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano, sottoponendole al giudice, ove necessario;
- **onera** l'OCC di riferire ogni sei mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
- **dispone** che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo [staff.nola@astegiudiziarie.it](mailto:staff.nola@astegiudiziarie.it) almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;
- **dispone** che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura dell'OCC;
- **nulla dispone** sulle spese del procedimento;
- **dichiara** chiusa la procedura.

**Manda** alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e all'OCC.

Nola, 24.03.2025

Il Giudice  
*dott.ssa Rosa Napolitano*

